

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICARDI, LEPORE, BATTAGLIA, PALUMBO, SCHIAVONE, ZAMPIERI, ORLANDI, CARUSO, NENNI** Giuliana, **TUPINI, GIRAUDO, BARTOLOMEI, LESSONA, GIANQUINTO, BASILE, SCHIAVETTI, MAIER, NENCIONI, BONAFINI e FRANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1965

Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 febbraio 1963, n. 225, veniva riconosciuta al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, proveniente dalle disciolte Milizie della strada e portuaria, il diritto alla ricostruzione della carriera, arrestatasi per oltre un decennio a seguito dello scioglimento del Corpo di provenienza e della successiva immissione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, allo scopo di predisporre la ricostruzione di carriera al personale suddetto, l'articolo 4 della legge n. 225 del 1963, prevedeva l'istituzione, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, di un numero di posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno.

Per il 1964 ed il 1965, tuttavia, l'aliquota del terzo delle vacanze previste dall'articolo 4 della legge n. 225 del 1963 rispettivamente per il 1964 ed il 1965, non venne con-

ferita agli ufficiali interessati alla legge per la mancanza del requisito di permanenza minima nel grado inferiore, e pertanto si sarebbe dovuto attendere, per la completa attuazione della legge n. 225 del 1963, il compimento del triennio e cioè il 1966.

Nel frattempo è sopravvenuta la legge sull'applicazione delle vacanze obbligatorie con la quale, mancando, infatti, la previsione di vacanze alla data del 31 ottobre di ogni anno, diventa inapplicabile il terzo dei posti riservati dall'articolo 4 della legge n. 225 del 1963 a favore degli ufficiali provenienti dalle soppresse Milizie; pertanto la carriera di detti ufficiali, arrestatasi nel 1943 e ripresa, poi, per effetto della legge n. 225 del 1963, dopo circa venti anni, tornerebbe di nuovo ad arrestarsi.

Perciò, in conformità di un preciso ordine del giorno approvato all'unanimità dalla 1<sup>a</sup> Commissione ed accettato dal Governo, è necessità regolamentare la fattispecie ed a tale scopo vi preghiamo di voler approvare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effetto dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono attribuiti, ancora in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un terzo delle vacanze previste in ogni grado dalla legge sulle vacanze obbligatorie, a partire dalla prima applicazione della stessa e con le modalità dalla stessa previste, indipendentemente dal posto occupato in ruolo.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.

**Art. 2.**

All'onere finanziario di lire 1.100.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del Capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.